



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO A UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE, INTEGRATO DEI SERVIZI E DELLE RISORSE DELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE RINNOVABILE PER ALTRI QUATTRO ANNI.**

**FAQ**

- 1) Siamo a chiedere quale codice CNEL relativo ai contratti collettivi nazionali del lavoro debba essere indicato da un operatore economico stabilito in altro stato membro che non prevede contratti collettivi nazionali.

**Risposta:** è sufficiente caricare in piattaforma apposita dichiarazione relativa alla mancata previsione dei contratti collettivi nazionali.

- 2) In merito al punto "14. Criterio di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, chiediamo quali siano gli elementi di valutazione, il tipo di criterio e il punteggio massimo specifici per i requisiti minimi dettagliati nella tabella 7 "Gestione delle risorse elettroniche" presente a pagina 23 del Capitolato di gara, perché non se ne fa menzione.

**Risposta:** La gestione delle risorse elettroniche è funzionalità imprescindibile del Sistema e dunque non si può parlare di valutazione separata perché è il Sistema. Ci sono funzionalità aggiuntive come: 1 l’aggiornamento automatico del posseduto; 2: l’analisi della sovrapposizione dei titoli; 3: il controllo delle URL; 4 il sistema di comunicazione e scambio di dati con i fornitori; 5 i criteri e le modalità di ricerca, che danno punteggi aggiuntivi.

- 3) In merito al punto "13.2. Busta B Offerta tecnica" del Disciplinare di gara, chiediamo quale debba essere la durata massima della demo esplicativa dei servizi offerti, o di specificare cosa si intenda per "breve".

**Risposta:** La demo esplicativa, data la complessità del sistema e delle sue funzionalità deve durare dai 45 ai 90 minuti max complessivi: può, per ragioni di opportunità, essere divisa in file separati al fine di renderne più agevole il caricamento e la fruizione.

- 4) Si chiede di chiarire se in caso di avvalimento (art. 7 del Disciplinare di gara) l’operatore economico ausiliario possa essere basato in territorio UE, ovvero extra UE. In quest’ultimo caso (operatore economico extra UE) è possibile, comunque, la compilazione di un DGUE?

**Risposta:** Sì

- 5) Segnaliamo la necessità di ricevere chiarimenti in merito ad una criticità riscontrata dalla nostra Società, avente sede legale in Olanda e i cui rappresentanti legali hanno cittadinanza olandese, nell'accesso al FVOE 2.0, vista l'inoperatività ad oggi del nodo eIDAS tra Olanda e Italia. Abbiamo inoltrato una domanda all'ANAC, ma siamo ancora in attesa di ricevere una risposta in merito. Poiché l'accesso al FVOE 2.0 è obbligatoriamente consentito solo attraverso l'identità digitale, e poiché il nodo eIDAS non è disponibile, chiediamo conferma che la nostra Società possa essere verificata al di fuori del FVOE 2.0. Inoltre, gradiremmo una conferma su come volete che la nostra azienda sia verificata, fino a che la verifica eIDAS tra i Paesi Bassi e l'Italia continuerà a non essere accessibile.

**Risposta:** Sì, può essere verificata al di fuori del FVOE 2.0. Prioritariamente le verifiche verranno effettuate secondo le modalità indicate dall'O. Economico.

- 6) Relativamente a quanto previsto nella dichiarazione richiesta nell'Allegato Domanda di partecipazione, al punto 8, si chiede di confermare che le dichiarazioni, siano da considerarsi un mero refuso redazionale di tale modello, in quanto, come previsto dal Bando tipo Anac 1, e anche in calce alle suddette dichiarazioni, tale dichiarazione, devono essere richieste per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

**Risposta:** Sì, trattasi di mero refuso. Allo stesso modo il refuso concerne anche gli stessi riferimenti indicati nel disciplinare (art. 9).